

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18.1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 101

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, il Guardasigilli VASSALLI

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note all'art. 1.

— La legge n. 83/1989 concerne «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane». Si ritiene opportuno riportare i primi due articoli della suddetta legge, che definiscono i requisiti dei consorzi per il commercio estero:

«Art. 1 (*Soggetti beneficiari*). — 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente alle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Art. 2 (*Requisiti dei consorzi per il commercio estero*). — 1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermo restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

— La legge n. 227/1977 concerne «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

## Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente.

«Art. 20 (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 14 del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per la disciplina del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (sopra richiamato) è così formulato:

«Art. 14. — Fermo restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti, e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza».

— La legge n. 295/1973 concerne «Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale».

Si ritiene utile riportare anche l'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, che ha istituito il Mediocredito centrale:

«Art. 17. — È istituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilità finanziarie per le operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## A. 1 PASSIVO

## 120. Capitale sociale

|                                              | Capitale sociale sottoscritto al 31.12.94 | Capitale sociale anti. da versare al 31.12.94 | Capitale sociale sottoscritto e versato nel 1995 | Più/meno 1995 | Capitale sociale sottoscritto al 31.12.95 | Capitale sociale anti. da versare al 31.12.95 | % partecipazione sul capitale sociale sottoscritto al 31.12.95 | Capitale sociale con la % di partecipazione iniziale | Bilanci d'opinione dei Soci da esercitare a quote disponibili |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ministero del Commercio con l'Estero         | 180.000.000                               |                                               | 20.000.000.000                                   |               | 200.000.000.000                           |                                               | 76,47232843%                                                   | 250.000.000.000                                      | 50.000.000.000                                                |
| Mediocredito centrale S.p.A.                 | 27.994.600.000                            |                                               |                                                  |               | 27.994.600.000                            |                                               | 10,70406123%                                                   | 142.258.273.000                                      | 28.56591877%                                                  |
| Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.           | 8.318.000.000                             |                                               |                                                  |               | 8.318.000.000                             |                                               | 3,18048114%                                                    | 42.269.020.000                                       | 8.48775502%                                                   |
| Credito Italiano S.p.A.                      | 4.980.000.000                             | 1.400.000.000                                 |                                                  |               | 3.665.400.000                             |                                               | 1,40150836%                                                    | 4.980.000.000                                        | 1.000.000.000                                                 |
| ENI S.p.A.                                   | 3.665.400.000                             |                                               |                                                  |               | 2.980.000.000                             |                                               | 1,13943769%                                                    | 4.980.000.000                                        | 1.000.000.000                                                 |
| Italcra Commerciale Italiana S.p.A.          | 2.980.000.000                             |                                               |                                                  |               | 2.980.000.000                             |                                               | 1,13943769%                                                    | 4.980.000.000                                        | 1.000.000.000                                                 |
| Italcra di Roma S.p.A.                       | 2.980.000.000                             |                                               |                                                  |               | 2.980.000.000                             |                                               | 1,13943769%                                                    | 4.980.000.000                                        | 1.000.000.000                                                 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.       | 2.980.000.000                             |                                               |                                                  |               | 2.980.000.000                             |                                               | 0,85457827%                                                    | 3.733.000.000                                        | 0.75000000%                                                   |
| ISNL Partecipazioni S.p.A.                   | 2.235.000.000                             |                                               |                                                  |               | 1.500.000.000                             |                                               | 0,57334266%                                                    | 7.622.449.000                                        | 1.53061225%                                                   |
| Banco di Napoli S.p.A.                       | 1.500.000.000                             |                                               |                                                  |               | 1.000.000.000                             |                                               | 0,38236164%                                                    | 5.081.633.000                                        | 1.02040823%                                                   |
| Isaener S.p.A.                               | 1.000.000.000                             |                                               |                                                  |               | 990.000.000                               |                                               | 0,27853803%                                                    | 5.030.816.000                                        | 1,01020402%                                                   |
| Isa Finanziaria San Paolo di Torino S.p.A.   | 500.000.000                               |                                               |                                                  | 490.000.000   | 745.000.000                               |                                               | 0,28485942%                                                    | 1.245.000.000                                        | 0,25000000%                                                   |
| LI IRIANCA S.p.A.                            | 745.000.000                               |                                               |                                                  |               | 490.000.000                               |                                               | 0,18735720%                                                    | 2.490.000.000                                        | 0,50000000%                                                   |
| Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.         | 490.000.000                               |                                               |                                                  |               | 100.000.000                               |                                               | 0,03823616%                                                    | 508.163.000                                          | 0,10204076%                                                   |
| FINIE S.p.A.                                 | 100.000.000                               |                                               |                                                  |               | 10.000.000                                |                                               | 0,00382362%                                                    | 5.081.600                                            | 0,01020402%                                                   |
| ROLO Banca IATJ S.p.A.                       | 10.000.000                                |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Associazione I.R.S.I.                        | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| CONFECOOP Soc. Coop. a r.l.                  | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| FINCOOPER Soc. Coop. a r.l.                  | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| CREDIOP S.p.A.                               | 490.000.000                               |                                               |                                                  | (490.000.000) |                                           |                                               |                                                                |                                                      |                                                               |
| SISTEMA CONFINDUSTRIA                        |                                           |                                               |                                                  |               |                                           |                                               |                                                                |                                                      |                                                               |
| Confed. Generale Industria Italiana ANCE     | 12.080.000                                | 2.930.900                                     |                                                  |               | 12.080.000                                | 2.930.900                                     | 0,00161893%                                                    | 12.080.000                                           | 0,00242570%                                                   |
| Ass ne Industriali Prov. di Bologna          | 7.228.000                                 |                                               |                                                  |               | 7.228.000                                 |                                               | 0,00276371%                                                    | 7.228.000                                            | 0,00145141%                                                   |
| Unione Industriale Prov. di Torino           | 7.228.000                                 | 2.930.900                                     |                                                  |               | 7.228.000                                 | 2.930.900                                     | 0,00276371%                                                    | 7.228.000                                            | 0,00145141%                                                   |
| FEDEREXPORT                                  | 3.041.000                                 |                                               | 2.041.000                                        |               | 5.082.000                                 |                                               | 0,00194316%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Associazione Industriale Bresciana           | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Ass ne Industriali Prov. di Trento           | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Feder. Regionale Ind.li del Vencio           | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Feder. Regionale Ind.li F. V. Giulia         | 3.041.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.041.000                                 |                                               | 0,00116276%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Unione Industriali Prov. di Avellino         | 3.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 3.000.000                                 |                                               | 0,00114708%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Unione Nazale Industria Concaiana            | 2.377.000                                 |                                               |                                                  |               | 2.377.000                                 |                                               | 0,00090887%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| ANIE                                         | 2.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 2.000.000                                 |                                               | 0,00076472%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Ass ne Industriali Prov. di Pistoia          | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Ass ne Industriali Modena                    | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Ass ne Industriali Prov. Aut. Dolzario       | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Ass ne Industriali Prov. di Belluno          | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| FEDERTESSILE                                 | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| UCIMU - Sistemi per produrre                 | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Unione Ind.li di Roma e Provincia            | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Unione Ind.li di Prov. di Bergamo            | 1.000.000                                 |                                               |                                                  |               | 1.000.000                                 |                                               | 0,00038236%                                                    | 5.082.000                                            | 0,00102048%                                                   |
| Totale sistema Confindustria                 | 66.387.000                                | 5.861.800                                     | 2.041.000                                        |               | 68.428.000                                | 5.861.800                                     | 0,02616414%                                                    | 110.994.000                                          | 0,02228795%                                                   |
| Aumento da offrire a Terzi                   |                                           |                                               |                                                  |               |                                           |                                               |                                                                |                                                      |                                                               |
| r. capitale iniziale/da sottoscrivere/finale | 341.596.856.000                           | 1.405.861.800                                 | 20.002.041.000                                   |               | 261.592.550.000                           | 1.405.861.800                                 | 100,00000000%                                                  | 498.000.000.000                                      | 236.467.490.000                                               |

Allegati al bilancio al 31 dicembre 1995

A 22

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Composizione degli Organi societari della SIMEST SpA, in carica nel triennio 1994 - 1997.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: composto da 9 membri, di cui 5, in rappresentanza dello Stato, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Commercio con l'Estero (art.1 punto 6 della legge 100/90). Questi, a loro volta, sono stati designati dalle Amministrazioni indicate fra parentesi. Gli altri 4 membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall'Assemblea degli azionisti.

|                    |                       |                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <u>Presidente</u>  | Ruggero Manciatì      | (Ministro del Commercio Estero) |
| <u>Consiglieri</u> | Carlo Callieri        | (Ministro dell'Industria)       |
|                    | Gian Paolo Cavarai    | (Ministro degli Esteri)         |
|                    | Antonio Da Empoli     | (Rappr. Azionisti)              |
|                    | Giancarlo Del Bufalo  | (Ministro del Tesoro)           |
|                    | Giorgio Fossa         | (Rappr. Azionisti)              |
|                    | Gianfranco Imperatori | (Rappr. Azionisti)              |
|                    | Giuseppe Mazza        | (Ministro del Commercio Estero) |
|                    | Nicola Stock          | (Rappr. Azionisti)              |

COLLEGIO SINDACALE: composto da 3 membri effettivi e due supplenti, di essi il Presidente ed uno dei membri effettivi designati dal Ministro del Tesoro tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato (art.1 punto 7 della legge 100/90).

|                          |                  |                          |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| <u>Presidente</u>        | Silvio Felci     | (Ministro del Tesoro)    |
| <u>Sindaci effettivi</u> | Roberto Ferranti | (Ministro del Tesoro)    |
|                          | Giulio Ghetti    | (segnalato dal Mincomes) |
| <u>Sindaci supplenti</u> | Aldo Spasaro     | (Ministro del Tesoro)    |
|                          | Paolo Martucci   | (segnalato dal Mincomes) |

Nell'unito foglio sono riportati gli emolumenti percepiti in data odierna da Amministratori e Sindaci.

All. 4 -

*Ministero del Commercio con l'Estero*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

DIV. V - EG/AV

Prot. N. 201903/500

*Allegati**Risposta al Foglio N.°**del*OGGETTO: Trasmissione linee  
direttrici.

Roma, 11 MAR. 1994 19

*Al*

SIMEST S.p.A.

Via Farnese, 4

ROMA

a. p. c. i.

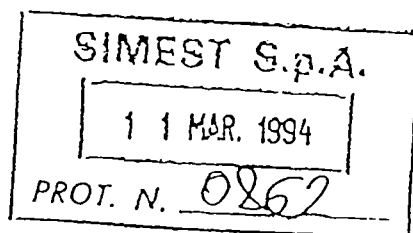
CABINETTO SIG. MINISTRI  
SEIE

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge 24 aprile 1990, n. 130, si comunica che il Ministro del commercio con l'estero ha provveduto a formulare nuove linee direttrici per gli interventi di coesistenza società.

Si trasmettono, pertanto, tali nuove disposizioni, che si riferiscono in particolare ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità nonché ai limiti di intervento e che sostituiscono le precedenti, emanate il 13 febbraio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE

P. G. G. G.



VISTO l'art. 2 della legge 24 aprile 1990 n. 100 che regola la formulazione di linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A. disciplinando di conseguenza l'accesso da parte degli operatori italiani ai benefici di cui all'art. 4 della legge 100/90 e della legge n. 19/91;

SENTITI i Direttori Generali della Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), del Mediocredito Centrale e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE);

CONSIDERATI gli indirizzi generali già formulati dal Comitato Interministeriale per la Politica Economica (CIPES), in data 4 dicembre 1991:

TENUTO CONTO delle linee direttrici emanate da questo Ministero il 13 febbraio 1992:

#### FORMULA le

#### LINEE DIRETTRICI PER GLI INTERVENTI DELLA SIMEST S.p.A.

##### 1. INDIRIZZI GENERALI

- 1.1. La SIMEST assiste e promuove la costituzione di consorzi, di società miste e delle altre forme di collaborazione previste dalla legge 100/90 per favorire la penetrazione delle imprese italiane sui mercati mondiali e l'internazionalizzazione della loro organizzazione avvalendosi anche, ove possibile, della collaborazione di Mediocredito Centrale e dell'ICE.

1.2. La SIMEST persegue forme durevoli di collaborazione con gli organismi internazionali (quali lo I.F.C. della Banca Mondiale, la BEPS, gli Enti di Sviluppo della Comunità, le Banche di Sviluppo Regionali ecc.) cercando, ove possibile, di esercitare le relative attività mediante assunzione di mandati, anche con l'affidamento di fondi fiduciari per specifici compiti e finalità.

La SIMEST collabora alla formulazione ed alla gestione di programmi bilaterali e multilaterali, finalizzati allo smobilizzo del debito estero attraverso fasi che prevedono la conversione in partecipazioni azionarie del debito stesso.

1.3. La SIMEST interviene per favorire la partecipazione di imprese italiane in iniziative di privatizzazione avviate in Paesi esteri.

1.4. La SIMEST dovrà operare in stretto collegamento con le attività previste dalla legge n. 394/81, dell'ICE, della SACE e del Mediocredito Centrale, contribuendo, nello specifico ambito della propria attività, ad operare come sistema di promozione e sviluppo delle relazioni economiche con l'estero. Inoltre, la SIMEST, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 provvederà ad assicurare il collegamento degli interventi della FINEST S.p.A. con la propria attività, nel rispetto delle presenti linee direttrici alle quali la stessa è soggetta, informando questo Ministero sui relativi risultati.

1.5. La SIMEST potrà sviluppare le attività di promozione tra l'altro partecipando ad iniziative promosse dall'ICE o da altri Enti, quali le Camere di Commercio o le Associazioni imprenditoriali di categoria; a convegni, missioni esplorative di operatori e al

finanziamento di ricerche di mercato non finalizzate a singole iniziative, in collaborazione con Organizzazioni aventi tali specifiche finalità, quali l'Informest costituita ai sensi della legge 19/91.

1.6. Gli interventi in conto capitale della SIMEST potranno essere complementari rispetto a quelli previsti dalla legge n. 49/87 all'art. 7.

1.7. La SIMEST, assunta la decisione di partecipare ad una impresa o società mista all'estero, trasmetterà le relative documentazioni istruttorie e le proprie valutazioni conclusive al Mediocredito Centrale preposto alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché dall'art. 2, comma 7°, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e dall'art. 14, comma 2°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

La SIMEST curerà inoltre la trasmissione della sopra riferita documentazione in modo tale da contribuire a rendere celeri le procedure di concessione delle relative agevolazioni da parte degli organismi anzidetti.

La SIMEST, infine, svilupperà di concerto con il Mediocredito Centrale procedure semplificate per l'accesso alle suddette agevolazioni finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento anche alla acquisizione delle garanzie.

1.8. La SIMEST metterà a disposizione della SACE tutte le informazioni sulla casistica incontrata nei primi due anni di attività, al fine di porre in grado il Comitato di gestione della SACE stessa di definire al più presto condizioni e modalità per l'accesso degli operatori

italiani all'assicurazione di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 100/90.

## 2. SETTORI ECONOMICI

- 2.1. Gli interventi della SIMEST daranno preferenza alle iniziative che si presentino complementari con quelle dell'impresa italiana partecipante quali lo sviluppo di produzioni utilizzatrici di materie prime locali, lo sviluppo di produzioni di semilavorati utili alle successive lavorazioni in Italia, la produzione e la commercializzazione di componenti utili per assicurare la competitività di prodotti italiani e le produzioni locali che utilizzino componenti o semilavorati prodotti in Italia.
- 2.2. Gli interventi della SIMEST dovranno dare priorità alle società di piccole e medie dimensioni e loro consorzi, secondo la relativa definizione comunitaria, recepita con circolare del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato in data 29 giugno 1993.
- 2.3. Rientrano nei campi in cui la SIMEST opera anche le iniziative funzionali allo sviluppo di programmi di durevole penetrazione nei mercati, esterni alla CEE, sviluppati da imprese italiane (quali infrastrutture commerciali, bancarie, assicurative, di trasporto e comunicazione, di manutenzione, di assistenza tecnica, di magazzinaggio ecc.).
- 2.4. La Simest può assumere altresì partecipazioni in società miste operanti nei campi delle infrastrutture e della pubblica utilità.

## 3. AREE GEOGRAFICHE

- 3.1. Gli interventi della SIMEST, ferma restando l'esclusione dei Paesi Membri della Comunità Europea, non dovranno essere effettuati nei

Paesi nei confronti dei quali l'Italia applica sanzioni deliberate nelle competenti sedi internazionali.

- 3.2. Gli interventi della SIMEST dovranno riguardare prevalentemente Paesi che abbiano adottato normative di salvaguardia degli investimenti esteri o, quantomeno, siano firmatari di accordi con il governo italiano o con organizzazioni internazionali, mirati alla protezione degli investimenti esteri, del loro disinvestimento e del trasferimento degli utili.

Tali interventi dovranno tener conto anche delle priorità geografiche indicate negli indirizzi per il programma promozionale annuale da realizzare da parte dell'ICE.

#### 4. PRIORITA' E LIMITI DEGLI INTERVENTI

- 4.1. Gli interventi della SIMEST saranno prevalentemente finalizzati al conferimento di nuovi mezzi alle imprese partecipate. Sono consentiti acquisti di quote o azioni solo quale fase preliminare per il successivo conferimento, qualora favorisca la rapidità dell'intervento, ovvero si presenti quale modalità tecnica economicamente più favorevole, come ad esempio in processi di privatizzazione.
- 4.2. Fermo restando il limite del 15% di cui all'art. 3, comma 1°, la partecipazione della SIMEST ad una singola iniziativa, non dovrà superare, di norma, il 5% del patrimonio della SIMEST stessa, salvo eccezioni motivate e comunicate preventivamente al Ministro per il Commercio con l'Estero.
- 4.3. La SIMEST svilupperà le attività di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 1, comma 2°, e le relative prestazioni saranno valutate a

prezzi di mercato ed eventualmente apportate al capitale delle imprese o delle società miste da essa partecipate.

4.4. In considerazione della posizione espressa dalla competente Commissione CEE riguardo alla prestazione da parte della SIMEST delle garanzie di cui all'art. 1, comma 2°, lettera g), fermo restando che l'ammontare della partecipazione della SIMEST nell'impresa mista e l'ammontare della garanzia prestata non potranno complessivamente superare il limite del 15% del capitale sociale dell'impresa mista, la SIMEST utilizzerà solo eccezionalmente il ricorso a detta modalità di intervento e, in ogni caso, subordinatamente alla definizione di intese che ne assicurino la remuneratività a condizioni di mercato.

4.5. La quota delle partecipazioni assunte dalla SIMEST che preveda il conferimento di servizi non dovrà essere inferiore al 5% del numero delle partecipazioni complessive acquisite nel medesimo esercizio dalla SIMEST stessa. Eventuali scostamenti al di sotto di tale quota dovranno essere adeguatamente motivati al termine del periodo, in una apposita comunicazione da inviare al Ministero del Commercio con l'Estero.

Le partecipazioni tramite il conferimento di servizi saranno prestate prioritariamente in favore delle imprese miste di piccola e media dimensione, nei confronti delle quali, peraltro, la partecipazione della SIMEST potrà essere costituita anche soltanto dal conferimento dei servizi qualora la relativa quota non sia inferiore al 2% del capitale sociale.

4.6. La SIMEST nell'acquisire le garanzie di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 100/90, farà riferimento ai criteri di adeguatezza ed

idoneità correntemente assunti dal sistema bancario per la concessione di crediti a medio termine.

- 4.7. La SIMEST avrà cura di realizzare le attività di cui alla lettera e), dell'art. 1, comma 2°, senza assumere responsabilità di gestione nella società mista ed eventualmente stipulando accordi che riservino al socio italiano tale funzione.
- 4.8. Le cessioni delle partecipazioni azionarie o societarie acquisite dalla SIMEST nelle imprese o società miste, in mancanza di un valore corrente chiaramente individuabile attraverso il riferimento a quotazioni di borsa o, comunque attraverso valutazioni rilevabili sul mercato mobiliare, dovranno aver luogo ad un prezzo non inferiore alle corrispondenti quote del valore patrimoniale netto di libro.
- 4.9. Le presenti linee direttrici sostituiscono le precedenti emanate il 13 febbraio 1992.

Roma. 10 MAR. 1992.

IL MINISTRO

*Arturo Parisi*



*Il Ministro  
del Commercio con l'Estero*  
8091K

27

Al. 4

113 FEB. 1992

sf

Alla SIMEST  
Via del Serafico, 200  
R O M A

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1° della legge 24 aprile 1990, n. 100 ho provveduto a formulare le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A., dopo aver sentito i Direttori Generali del Mediocredito Centrale, della SACE e dell'ICE, ed avendo considerato gli indirizzi generali stabiliti in proposito dal CIPES.

Trasmetto, pertanto, copia di tali disposizioni, che si riferiscono in particolare ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità ed ai limiti di intervento.

Vito Lattanzio  
F.to LATTANZIO

VISTO l'art. 2 della Legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero,

SENTITO il Direttore generale della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE),

SENTITO il Direttore generale del Mediocredito centrale,

SENTITO il Direttore generale dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE),

CONSIDERATI gli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera (CIPES),

#### F O R M U L A

le seguenti linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.P.A.:

##### 1. priorità di intervento

Gli interventi della SIMEST S.P.A, di seguito denominata "la Società", dovranno essere orientati ai seguenti principi e modalità di intervento:

1.1 La Società, farà riferimento e si avvarrà, ove possibile, almeno nella fase di avvio dei propri interventi, dell'esperienza di investitori sovranazionali di pluriennale attività, quali l'I.F.C. della Banca mondiale, intervenendo possibilmente nei progetti degli stessi, se di interesse nazionale, o proponendo l'intervento di tali Organismi nelle iniziative SIMEST.

1.2. Per quanto riguarda l'area dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, gli interventi della Società dovranno preferibilmente seguire gli orientamenti adottati dalla BERS.

La Società farà, altresì, riferimento ed eventualmente coordinerà i propri interventi, con quelli disposti dalla Comunità nell'ambito del programma PHARE.

Gli interventi della Società saranno inoltre coordinati, ove possibile, con quelli della Società FINEST S.P.A., prevista nel quadro della legge sulle zone di confine n. 19/91.

1.3. Gli interventi della Società dovranno preferibilmente configurarsi come complementari rispetto a quelli attuabili ai sensi dell'art. 7 della legge 49/87, sia con riferimento ai Paesi esteri possibili destinatari degli investimenti, sia con riferimento ai settori privilegiati.

1.4. Gli interventi della Società dovranno preferibilmente essere rivolti alle imprese miste che si collocano nel medesimo settore produttivo del partecipante italiano.

1.5. Gli interventi dovranno avvenire, con preferenza, privilegiando le Società miste di piccole e medie dimensioni.

Per la classificazione delle piccole e medie imprese, il parametro da adottare sarà quello determinato con decreto del Ministro del Tesoro ai fini dell'operatività degli Istituti regionali di Mediocredito, che definisce tali imprese quelle con un ammontare di capitale investito fino a lit. 50 miliardi.

1.6. Per specifiche iniziative di particolare interesse nazionale potranno essere effettuati interventi in imprese miste, il cui socio italiano sia una impresa di grandi dimensioni, senza alcun limite ai vari tipi di società previsti dall'ordinamento vigente, comprese le società commerciali, artigiane e turistiche.

## 2. Settori economici

Gli interventi della Società saranno indirizzati, avuto riguardo alla struttura dei mercati destinatari degli investimenti e con particolare riferimento ai settori che presentino aspetti di "complementarità" con quelli delle case madri italiane, alle seguenti tipologie di attività:

2.1. Produzione di beni di consumo, con particolare riguardo ai settori colpiti dalla congiuntura nazionale nei singoli Paesi destinatari degli investimenti;

2.2. Sviluppo di produzioni agro-industriali;

2.3. Sviluppo di produzioni, utilizzatrici di materie prime locali, con destinazione dei prodotti o semiprodotto all'esportazione;

2.4. Sviluppo di produzioni sostitutive di importazioni;

2.5. Interventi destinati alla ristrutturazione ed ammodernamento delle industrie esistenti, con particolare riferimento al settore dell'industria leggera, compresa la riconversione della produzione bellica;

2.6. Sviluppo di produzioni collaterali agli investimenti nel settore delle infrastrutture (trasporti, telecomunicazioni, antinquinamento, ecc.), considerata la priorità riconosciuta, anche a livello internazionale, a tale settore;

2.7. Specifiche operazioni di particolare interesse nel settore distributivo;

2.8. Operazioni immobiliari connesse allo sviluppo del settore turistico.

### 3. aree geografiche

3.1. Gli interventi della Società - ferma restando l'esclusione dei Paesi membri della CEE - per i primi due anni di attività dovranno riguardare, in via prioritaria, iniziative da realizzare in Polonia, Ungheria e negli altri Paesi dell'Europa centrale ed orientale, compresi l'Unione Sovietica e l'Albania.

3.2. Tra gli altri possibili destinatari degli interventi della Società dovrà poi essere data preferenza a quei Paesi, quali l'Argentina, dove tradizioni ed abitudini creino un clima particolarmente favorevole agli investimenti italiani.

3.3. Particolari cautele dovranno adottarsi nei riguardi di quei Paesi nei quali la situazione politica non crei le condizioni adeguate per la tutela degli investitori italiani, anche con riferimento al trasferimento degli utili ed al disinvestimento. A tal proposito, dovranno essere evitati interventi in quei Paesi che non siano firmatari di accordi con il Governo italiano o nell'ambito di Organizzazioni internazionali, mirati alla protezione degli investimenti.

## 4. limiti degli interventi

Art. 1, punto 2, lettera a)

L'art. 1, punto 2, lettera a) prevede che la Società promuova la costituzione di società miste all'estero, differenziando tale tipo di intervento da quelli previsti al successivo punto f) del medesimo articolo.

Mentre questi ultimi devono intendersi finalizzati in favore di singole iniziative, l'azione che la Società è chiamata a svolgere ai sensi della lettera a) è piuttosto di carattere generale e vi si possono intendere compresi, fra gli altri:

- la partecipazione all'organizzazione ed al finanziamento di iniziative eventualmente promosse dall'ICE o da altri Enti, quali le Camere di Commercio o le Associazioni imprenditoriali di categoria, volte a far conoscere agli operatori italiani e stranieri le possibilità operative della stessa SIMEST S.P.A. e degli analoghi enti italiani ed internazionali in favore degli investimenti;

- la partecipazione a convegni, missioni governative o commissioni miste intergovernative;

- la partecipazione e/o il finanziamento di missioni esplorative di operatori;

- il finanziamento di ricerche di mercato non finalizzate a singole iniziative.

Art. 1, punto 2, lettera b)

L'art. 1, punto 2, lettera b) prevede, tra l'altro, che la Società possa assumere partecipazioni anche in Società ed imprese miste all'estero già costituite.

Considerati i fini promozionali che la legge attribuisce alla SIMEST S.P.A., resta inteso che nei casi in questione la partecipazione potrà riguardare esclusivamente gli aumenti di